

COMUNE
di
RAGUSA

Capitolato

Polizza di Assicurazione

RC PATRIMONIALE

Lotto 5

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell’**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurazione:** il contratto di **Assicurazione**.
- Polizza:** il documento che prova l'**Assicurazione**.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'**Assicurazione**.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**.
- Sinistro:** comunicazione scritta agli **Assicuratori** di un evento per il quale è prestata l'**Assicurazione**
- Gli Assicuratori:**
- Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali**.
- Responsabilità Civile:** la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull’**Assicurato** nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa
- Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sull’**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.
- Responsabilità Amministrativa**
- Contabile:** la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.
- Premio:** la somma dovuta dall’**Assicurato** agli **Assicuratori**.
- Indennizzo:** la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l' Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta **Polizza**.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro**, il **Contraente**/l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax al broker indicato in **Polizza**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.) Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

Art. 8 – Cessazione del contratto

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione

12.1. - Responsabilità Civile verso Terzi

a) L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge;

b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina

c) Si conviene che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per **Sinistro** verificatosi durante il tempo di validità dell'**Assicurazione**, sulla base di quanto previsto all'art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Si precisa che, se è stata corrisposta la quota individuale di **Premio** a carico dell'**Assicurato**, la garanzia di **Responsabilità Civile**, per patto espresso, deve ritenersi estesa alle **Perdite Patrimoniali** involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l'**Assicurato** stesso, ai sensi di legge, debba rispondere.

12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

a) Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'**Ente di Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente provocati dall'**Assicurato** stesso, in proprio od in concorso con altri.

c) Si conviene che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'**Ente di Appartenenza**, per **Sinistro** verificatosi durante il tempo di validità dell'**Assicurazione**, sulla base di quanto previsto all'art.18, ferme le prescrizioni previste dalla

legge.

Relativamente alle garanzie **Responsabilità Amministrativa**, e **Amministrativa- Contabile** viene espressamente convenuto che la relativa quota di **Premio**, resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun **Assicurato**.

Per le anzidette quote individuali di **Premio**, il **Contraente** verserà quanto dovuto agli **Assicuratori** e, quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta nella retribuzione.

Art. 12.3 – Estensione della qualifica di Assicurato all’Ente di Appartenenza

L’**Assicurazione** si intende prestata anche a favore dell’**Ente di Appartenenza/Contraente** in caso di **Sinistro** causato nell’esercizio dell’attività di ufficio e/o servizio dalle persone fisiche assicurate per la quale l’**Ente** medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della **Responsabilità Amministrativa – Contabile** dei medesimi.

Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell’**Ente di Appartenenza/Contraente** la franchigia è fissata in € **50.000,00** per singolo **Sinistro**.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** annuale in aggregato indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell’**Assicurato**.

Art. 14 – Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale

L’**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli **Assicuratori** risponderanno per ogni singolo **Assicurato** e per anno **Assicurativo** nei limiti del **Massimale** di **Polizza**, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell’**Assicurato**.

Art. 15 – Legittimazione

Si prende atto che, nel caso il **Contraente** fosse un Ente della **Pubblica Amministrazione**, la presente **Polizza** viene stipulata dall’Ente a favore degli **Assicurati** indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.

La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l’**Assicurazione**, adempie agli obblighi previsti dall’**Assicurazione** stessa, ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli **Assicurati** che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo

L’**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del massimale annuo di € **2.500.000,00** per singolo assicurato/sinistro, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’**Assicurato** nello stesso periodo. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di € **5.000.000,00** per anno assicurativo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** dello stesso Ente della **Pubblica Amministrazione** nella determinazione di un medesimo **Sinistro**, gli **Assicuratori** per tale **Sinistro** sono obbligati sino ad un massimo di € **5.000.000,00** complessivamente fra tutti gli **Assicurati**.

Limitatamente alla garanzia colpa lieve di cui all'art.12.3 è operante per sinistro una franchigia di € 50.000,00.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12 1 (b) della presente **Polizza**);
- c) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23;
- d) atti od omissioni da parte di, o **Danni** o reclami notificati a, qualsiasi degli **Assicurati** in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in **Polizza**;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'**Assicurato** al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** e **Contraente** dell'onere di pagare **Premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **Premi**;
- g) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato** salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;
- m) azioni di un **Assicurato** nei confronti di un altro **Assicurato** salvo il caso in cui l'**Assicurato** provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un **Assicurato** così come definito alla presente **Polizza**;
- n) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969;
- o) l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;
- p) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o al **Contraente** e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- q) alle garanzie facoltative a carico dei singoli di cui per Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile, salvo espressa adesione come disciplinato dal seguente Art. 28;

nonché per i **Danni**:

- r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- s) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi,

sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **2 (due)** anni prima dalla data di stipula della presente **Polizza** (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'**Assicurato** neppure all'**Ente di Appartenenza** dell'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il **Contraente** dichiara, per conto degli **Assicurati** e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei **2 (due)** anni successivi alla scadenza della presente **Polizza**, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'**Assicurato**, o di cessazione da parte dell'**Assicurato** dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei **5 (cinque)** anni successive alla scadenza della presente **Polizza**, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 della presente **Polizza**, l'**Assicurazione** cessa in caso di cessazione da parte dell'**Assicurato** per pensionamento,

per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 23 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali

Art. 24 – Danni di serie

In caso di **Sinistri** di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

Art. 25 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'**Assicurato**, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'**Assicurato** sostituito.

Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Clausola Broker

Alla Marsh S.p.A e' stata affidata dal Comune di Ragusa la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverra' per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Il compenso del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e nella misura del 10,00% da applicare su ogni rata di premio pagata

Art. 28 - Disciplina delle Adesioni per Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa Contabile

Per l'estensione alla convenzione per la Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile con costo a carico dei singoli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, si dispone quanto segue:

Per l'estensione alla Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile di cui all'oggetto dell'assicurazione, contratto n. _____ l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il modulo di adesione, inviarlo per il tramite del Broker **Marsh S.p.A.**, agli Assicuratori ai fini della valutazione ed accettazione, e corrispondere il relativo premio;

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al **(DECORRENZA + 60 GIORNI)** ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre la data del **(DECORRENZA + 60 GIORNI)**, non sarà operante la garanzia retroattiva prevista nel contratto.

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, la copertura assicurativa è subordinata alla valutazione e accettazione degli Assicuratori del modulo di adesione e il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera b), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente appendice e riferita a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell'appendice stessa.

Se il Contraente non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i dipendenti che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che gli stessi risultino assicurati per la garanzia base e che venga trasmesso agli Assicuratori, ai fini della valutazione ed accettazione, il modulo di adesione entro 30 gg. prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla polizza e per l'intera durata contrattuale. La copertura assicurativa avrà effetto dalla data di decorrenza dell'annualità assicurativa e dalla suddetta data sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Diritto di recesso

Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con la Contraente, l'assicurato che abbia aderito alla garanzia "colpa grave" e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile, non potrà richiederne l'esclusione prima di ogni scadenza annuale.

L'assicurato che voglia recedere dall'estensione alla garanzia "colpa grave" dovrà darne comunicazione scritta agli assicuratori, per il tramite del Broker, entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza annuale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque

perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Danni**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei **Danni**, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli **Assicuratori** graverà sull'**Assicurato**.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 02 - Altre assicurazioni

Art. 05 - Aggravamento del rischio

Art. 17 - Rischi esclusi dall'**Assicurazione**

Art. 18 - Inizio e termine della garanzia

Art. 20 - Persone non considerate terzi

Art. 21 - Cessazione dell'**Assicurazione**

Data

L'**Assicurato** o il **Contraente**

.....

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso l'Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 17 (b) viene interamente abrogata, e le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'**Ente di Appartenenza** e che predisporre e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'**Ente di Appartenenza** che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Clausola addizionale all'Art. 12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente **Polizza** viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'**Ente di Appartenenza** e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati all'**Ente di appartenenza**, allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

3. Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente **Polizza** esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- q) attività professionali prestate dal **Dipendente Tecnico** in proprio dallo stesso e non per conto dell'**Ente di Appartenenza**;
- r) attività professionali prestate dal **Dipendente Tecnico** se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- s) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- t) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di **Polizza**
- u) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. Condizioni Aggiuntive

- a) L'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi,

rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) L'**Assicurazione** è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 109/94 e dal regolamento di attuazione.

c) L'**Assicurazione** è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della **Responsabilità Civile Operai** e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

d) L'**Assicurazione** può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'**Assicurato**, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L. 101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli **Assicuratori** si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema di cui all'appendice 2, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il **Premio** relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

APPENDICE 2

CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA MERLONI COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE

**(Garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 30 della Legge Merloni n. 109/94 e successive
modificazioni)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) (Vedasi allegato)		Codice Fiscale/Partita IVA Vedasi Allegato	
Sede Vedasi allegato	Via /P.zza numero civico Vedasi allegato	CAP Vedasi allegato	Prov. Vedasi allegato
Stazione appaltante Vedasi allegato		Sede Vedasi allegato	
Descrizione opera Vedasi allegato		Luogo di esecuzione Vedasi allegato	
Data prevista inizio lavori Vedasi allegato		Durata prevista fine lavori Vedasi allegato	
Costo complessivo previsto opera € Vedasi allegato		Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera € Vedasi allegato	
Data inizio copertura assicurativa Vedasi frontespizio		Data cessazione della copertura assicurativa Vedasi frontespizio	

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Definizioni

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione
Esecutore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge:	la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Luogo di esecuzione delle Opere:	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere:	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.
Scheda Tecnica:	la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/Assicuratore:	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente)

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso le somme pagate a titolo di premio rimangono

acquisite dalla Società.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.)

Art. 14 - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

- Art. 01 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 05 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 08 Massimale di assicurazione
- Art. 12 Dichiarazioni

Data

L'Assicurato o il Contraente

ALLEGATO - MODULO " A "
PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Comune di Ragusa Corso Italia – 97100 RAGUSA

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30.06.2006 alle ore 24:00 del 30.06.2009.

Garanzia Base con premio a Carico dell'Ente:

Art. 12.1: Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (Sono escluse le garanzie facoltative: Art.12.2 ed estensione alla "colpa grave")

MASSIMALE ASSICURATO per persona:

- € 2.500.000,00 per sinistro;

MASSIMALE AGGREGATO annuo **COMPLESSIVO:** € 5.000.000,00

PERSONE ASSICURATE:

- 1) N. 01 Sindaco
- 2) N. 01 Vice Sindaco
- 3) N. 06 Assessori
- 4) N. 30 Consiglieri
- 5) N. 10 Dirigenti Amministrativi
- 6) N. 04 Dirigenti Tecnici
- 7) N. 01 Segretario Generale/Direttore Generale

OFFERTA:

	Premio lordo per persona	N° persone	Premio totale lordo
1)	€ _____	X 01	€ _____
2)	€ _____	X 01	€ _____
3)	€ _____	X 06	€ _____
4)	€ _____	X 30	€ _____
5)	€ _____	X 10	€ _____
6)	€ _____	X 04	€ _____
7)	€ _____	X 01	€ _____

PREMIO TOTALE lordo annuo (1+2+3+4+5+6+7 : € _____

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del
....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e
di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

.....

.....

ALLEGATO - MODULO "B"

(da allegare all'offerta: MODULO "A")

**La Segue indicazione di premio non costituisce elemento di valutazione per
l'aggiudicazione del lotto Responsabilità Civile Professionale (Art. 12.1.)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: Provincia Regionale di Ragusa, Viale del Fante – 97100 Ragusa

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30.06.2006 sino alle ore 24:00 del 30/06/2009.

Garanzia Facoltativa con premio a Carico dei singoli Assicurati:

- Garanzia: "COLPA GRAVE"
- Art. 12.2: Responsabilità per "DANNO ERARIALE" (Responsabilità Amministrativa e contabile)

MASSIMALE ASSICURATO per persona:

€ 2.500.000,00 per sinistro;

MASSIMALE AGGREGATO annuo COMPLESSIVO: € 6.000.000,00

PERSONE ASSICURATE:

- N. 01 Sindaco
- N. 01 Vice Sindaco
- N. 06 Assessori
- N.30 Consiglieri
- N.10 Dirigenti Amministrativi
- N.04 Dirigenti Tecnici
- N.01 Segretario Generale/Direttore Generale

OFFERTA ECONOMICA:

PREMIO ANNUO LORDO:

- Premio annuo lordo per Sindaco = € _____
- Premio annuo lordo per Vice Sindaco = € _____
- Premio annuo lordo per S.Generale/D.Generale = € _____
- Premio annuo lordo per Consigliere = € _____
- Premio annuo lordo per Amministratore = € _____
- Premio annuo lordo per D.Amministrativo = € _____
- Premio annuo lordo per D.Tecnico = € _____

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del

....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Resta, altresì, convenuto che la garanzia facoltativa di cui al presente allegato Modulo "B" opererà esclusivamente nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano versato la quota individuale di premio a proprio carico.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

ALLEGATO - MODULO "C"

(da allegare all'offerta: MODULO "A" e MODULO "B")

La Seguevole indicazione di premio non costituisce elemento di valutazione per l'aggiudicazione del lotto Responsabilità Civile Professionale (Art. 12.1.) ne costituisce impegno di adesione per il contraente.

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE DI RAGUSA Corso Italia 97100 Ragusa

Garanzia di cui al punto c) della Condizione Aggiuntiva 4. delle CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

ESTENSIONE (Facoltativa) PER EMISSIONE CERTIFICATI MERLONI:

MASSIMALE ASSICURATO: Come fissato dalla Legge

OFFERTA ECONOMICA:

- lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere _____ promille
- lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere _____ promille
- lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere _____ promille

Eventuale COSTO MINIMO PER OGNI CERTIFICATO: € _____

Eventuale Franchigia e/o scoperti :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Altre indicazioni e/o note

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del
....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
